



## Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti»

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Per la sovranità alimentare.  
L'agricoltura riguarda noi tutti», depositata il 30 marzo 2016<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 2017<sup>3</sup>,  
*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 30 marzo 2016 «Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

#### *Art. 104c<sup>4</sup>*      Sovranità alimentare

<sup>1</sup> Al fine di attuare la sovranità alimentare, la Confederazione promuove un'agricoltura contadina indigena, remunerativa e diversificata, che fornisca derrate alimentari sane e confacenti alle aspettative sociali ed ecologiche della popolazione.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede affinché l'approvvigionamento in derrate alimentari indigene e in alimenti indigeni per animali sia preponderante e la loro produzione preservi le risorse naturali.

<sup>3</sup> La Confederazione prende provvedimenti efficaci allo scopo di:

- a. favorire l'aumento della popolazione attiva nell'agricoltura e la varietà delle strutture;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2016 3293

<sup>3</sup> FF 2017 1393

<sup>4</sup> Il numero definitivo del presente articolo sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

- b. preservare le superfici coltivabili, segnatamente quelle per l'avvicendamento delle colture, sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
- c. garantire il diritto dei contadini all'utilizzo, alla moltiplicazione, allo scambio e alla commercializzazione delle sementi.

<sup>4</sup> La Confederazione vieta l'impiego nell'agricoltura di organismi geneticamente modificati nonché di piante e animali risultanti da nuove tecnologie di modifica o ricombinazione non naturale del genoma.

<sup>5</sup> La Confederazione ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. sostiene la creazione di organizzazioni contadine che mirino ad assicurare l'adeguatezza tra l'offerta dei contadini e i bisogni della popolazione;
- b. garantisce la trasparenza del mercato e favorisce la fissazione di prezzi equi in ciascuna filiera;
- c. rafforza gli scambi commerciali diretti tra contadini e consumatori, nonché le strutture regionali di trasformazione, di stoccaggio e di commercializzazione.

<sup>6</sup> La Confederazione presta particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei salariati agricoli e provvede ad armonizzarle sul piano federale.

<sup>7</sup> Per preservare e sviluppare la produzione indigena, la Confederazione riscuote dazi sull'importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari e regola il volume di tali importazioni.

<sup>8</sup> Per favorire una produzione conforme alle norme sociali e ambientali svizzere, la Confederazione riscuote dazi sull'importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari non conformi a tali norme e può vietarne l'importazione.

<sup>9</sup> La Confederazione non accorda alcuna sovvenzione all'esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari.

<sup>10</sup> La Confederazione assicura l'informazione e la sensibilizzazione sulle condizioni di produzione e di trasformazione delle derrate alimentari indigene e importate. Può stabilire norme di qualità a prescindere dalle norme internazionali.

*Art. 197 n. 12<sup>5</sup>*

#### *12. Disposizione transitoria dell'articolo 104c (Sovranità alimentare)*

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale le disposizioni legali necessarie all'esecuzione dell'articolo 104c entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

<sup>5</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

